



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

167

- 4 SET. 2007

DECRETO N. DEL

OGGETTO: Art. 4 della legge regionale 12 agosto 2005, n.13 e successive modificazioni: adozione di un provvedimento di limitazione dei prelievi venatori in deroga autorizzati (stagione venatoria 2007/2008).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 "Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della Direttiva n.79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n.221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria n.79/409/CEE" e della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", così come modificata con legge regionale 16 agosto 2007, n.24;

VISTO l'art.9 della richiamata L.R. 24/07 che stabilisce, limitatamente alla stagione venatoria 2007/2008, le specie oggetto di prelievo in deroga, i quantitativi giornalieri e stagionali massimi e il periodo nel quale è consentito il prelievo in deroga;

RICHIAMATO l'art. 2 bis della legge in oggetto, che affida alla Giunta regionale il compito di adottare le deroghe indicando:

- a) le specie che ne formano oggetto;
- b) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie;
- c) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è assoggettato;
- d) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;
- e) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati nonché i soggetti a ciò autorizzati;

RICHIAMATA la nota prot. n. 56206/4827 del 30.01.2007 con la quale è stato richiesto il parere dell'Istituto nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) in ordine all'applicazione nel Veneto, nel corso della stagione venatoria 2007/2008, del regime venatorio in deroga ai sensi dell'art.9, comma 1 lettera c) della Direttiva 409/7/CEE, avuto riguardo alle specie fringuello (*Fringilla coelebs*), peppola (*Fringilla montifringilla*), passero (*Passer domesticus italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*), storno (*Sturnus vulgaris*), tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) e cormorano (*Phalacrocorax carbo*);

PRESO ATTO del parere formulato con nota prot. 2039/T-A61 del 2.04.2007 con il quale l'INFS riferisce in ordine all'asserita attuale insufficienza di dati tecnico-scientifici a livello europeo che consentano una determinazione oggettiva e scientificamente solida della "piccola quantità" cacciabile nel corso della stagione venatoria 2007/2008;

DATO ATTO che la caccia praticata a fini ricreativi può costituire, a determinate condizioni, un "impiego misurato" ai fini dell'art.9, c.1 lettera c) della Direttiva 79/497/CEE (Corte di Giustizia Europea - Sentenza relativa alla causa C-182/02; "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici");

RICHIAMATO il rilievo culturale delle plurisecolari tradizioni venatorie venete aventi per oggetto le specie che possono essere oggi sottoposte a prelievo venatorio in regime di deroga ai sensi del richiamato art.9, comma 1 lettera c) della Direttiva 409/7/CEE ;

RITENUTO che, nelle more dei richiamati approfondimenti tecnico-scientifici in capo all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e della conseguente auspicata riattivazione della procedura di riparto regionale prevista dal protocollo di intesa sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 29.04.04, possa ritenersi compatibile l'applicazione della L.R. 13/05, così come modificata dalla L.R. n. 24/07, nel corso della stagione venatoria 2007/2008 avuto riguardo al solo regime venatorio di cui all'art.9, c.1 lettera c) (con esclusione quindi della lettera a)) e alle sole specie fringuello, peppola e storno (specie per le quali sono disponibili riferimenti tecnico-scientifici che attestano in ordine alla situazione favorevole delle popolazioni maggiormente interessate allo specifico prelievo, e per le quali è possibile procedere, sulla base dei dati disponibili, ad una autonoma stima quantitativa prudenziale dei prelievi realizzabili a livello regionale, a condizione che vengano imposti i seguenti ulteriori vincoli in ossequio al più sopra richiamato art. 2 bis:

- a) definizione, per i prelievi in deroga applicati alle specie storno (*Sturnus vulgaris*), peppola (*Fringilla montifringilla*) e fringuello (*Fringilla coelebs*), di carniere regionali massimi non superabili, calcolati secondo il procedimento riportato nel prospetto facente parte integrante del presente decreto quale **Allegato A**, così quantificati:
- | | |
|--|---------------|
| - storno (<i>Sturnus vulgaris</i>) : | 205.798 capi; |
| - peppola (<i>Fringilla montifringilla</i>): | 128.811 capi |
| - fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>) | 390.398 capi; |
- b) effettuazione di un monitoraggio rigoroso dei prelievi realizzati da attuarsi mediante le schede di monitoraggio quindicinale di cui all'art. 2 ter, c. 1 della L.R. 13/05, facenti parte integrante del tesserino venatorio approvato con DGR n.1651 del 05/06/2007 secondo gli indirizzi applicativi e gli adempimenti di cui al prospetto facente parte integrante del presente decreto quale **Allegato B**;

DATO ATTO che il controllo e la vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni relative al regime di deroga autorizzato sono puntualmente assicurati dai soggetti ai quali l'ordinamento nazionale affida il controllo e la vigilanza in materia venatoria (art.27 della legge 157/92);

DATO ATTO che il fattore di rischio, rappresentato dal superamento del carniere massimo regionale autorizzato, deve ritenersi sotto controllo in relazione all'applicazione del sistema di monitoraggio di cui sopra, sistema già collaudato ed accettato dai cacciatori;

DATO ATTO che circostanze di tempo e di luogo, mezzi, impianti e metodi di abbattimento autorizzati nonché i soggetti a ciò autorizzati sono individuati dalla più volte richiamata L.R.13/05 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 della L.R. 13/2005 così come modificato dalla L.R. n.24/07;

DECRETA

1. ai sensi e per i fini di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 2005, n.13 così come modificato dalla L.R. n. 24/07 "“Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 “Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della Direttiva n.79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n.221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n.157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria n.79/409/CEE” e della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”” sono disposte, per le motivazioni di cui alle premesse, le seguenti limitazioni ai prelievi venatori in deroga autorizzati per la stagione venatoria 2007/2008:

- a) è sospesa l'applicazione dei regimi di deroga, per l'intera stagione venatoria 2007/2008, alle specie passero (*Passer italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*), tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*), cormorano (*Phalacrocorax carbo*);

- b) i prelievi in deroga realizzati ai sensi dell'art.9, comma 1 lettera c) della Direttiva n.79/409/CEE, applicabili alle sole specie storno (*Sturnus vulgaris*), peppola (*Fringilla montifringilla*) e fringuello (*Fringilla coelebs*), sono ammessi nei limiti dei seguenti carichi massimi regionali:
- | | |
|---|---------------|
| storno (<i>Sturnus vulgaris</i>) : | 205.798 capi; |
| peppola (<i>Fringilla montifringilla</i>) | 128.811 capi; |
| fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>) | 390.398 capi; |
- c) i prelievi in deroga realizzati in applicazione della L.R.n.13/05, così come modificata dalla L.R. n. 24/07, sono ammissibili a condizione che venga attuato un monitoraggio rigoroso dei prelievi medesimi da attuarsi mediante le schede di monitoraggio quindicinale facenti parte integrante del tesserino venatorio approvato con dgr n. 1651 del 05/06/2007, da utilizzare ai sensi dell'art. 2 ter, c.1 della L.R. 13/05 e secondo gli indirizzi applicativi e gli adempimenti di cui al prospetto facente parte integrante del presente decreto quale Allegato B.

Il presente decreto sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Copia del medesimo sarà trasmessa alle Amministrazioni provinciali per gli adempimenti di competenza nonché, per dovuta conoscenza, alle Associazioni venatorie riconosciute

Venezia, 04 SET. 2007



On. dott. Giancarlo Galan

VISTO: se ne propone l'adozione, attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

UNITÀ DI PROGETTO CACCIA E PESCA
IL DIRIGENTE REGIONALE
Dr. Mario Richiadi

IL SEGRETARIO REGIONALE
AL SETTORE PRIMARIO
Dott. Giuseppe Nezzo

IL SEGRETARIO REGIONALE
ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dr. SERGIO TREVISANATO



Legge Regionale 13/2005 così come modificata dalla L.R. n. 24/2007.
Stagione venatoria 2007/2008
Calcolo delle piccole quantità per le specie peppola, fringuello e storno

Peppola

Alla luce del buono stato di conservazione si assume un carniere regionale massimo pari a quello assunto per la stagione venatoria 2005/2006 (riunione delle Regioni in data 21/07/05 presso l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica), decurtato, a fini ulteriormente cautelativi, di una percentuale di arrotondamento pari al 5%:
 $135.591 \text{ capi} \times 0,95 = 128.811$ capi ammessi a prelievo nella stagione venatoria 2007/2008

Fringuello

Alla luce del buono stato di conservazione si assume un carniere regionale massimo pari a quello assunto per la stagione venatoria 2005/2006 (riunione delle Regioni in data 21/07/05 presso l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica), decurtato, a fini ulteriormente cautelativi, di una percentuale di arrotondamento pari al 5%:
 $410.946 \text{ capi} \times 0,95 = 390.398$ capi ammessi a prelievo nella stagione venatoria 2007/2008

Storno

Piccola quantità di storni mediamente prelevabile a livello nazionale sulla base del parametro "1% della mortalità naturale" (parere INFS prot.4161 del 20.6.2005): 290.000 capi

Piccola quantità di storni mediamente prelevabile a livello nazionale sulla base del parametro "5% della mortalità naturale" (Commissione Europea - Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE): 1.450.000 capi

(si evidenzia che per la specie storno è stato da tempo predisposto un dossier presso l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica a supporto dell'inserimento dello storno tra le specie ordinariamente cacciabili in Italia)

Piccola quantità di storni mediamente prelevabile a livello regionale:

si assume la stessa quota percentuale di riparto (Veneto su Italia) utilizzata per il Fringuello per la stagione venatoria 2005/2006:

fringuello Italia 2.749.999 capi

fringuello Veneto 410.946 capi

fringuello quota percentuale di riparto (Veneto su Italia) : 14,94%

storno piccola quantità a livello nazionale: 1.450.000 capi

storno piccola quantità a livello veneto: $1.450.000 \times 0,1494 = 216.630$ capi

piccola quantità decurtata, a fini ulteriormente cautelativi, di una percentuale di arrotondamento pari al 5%:

$216.630 \text{ capi} \times 0,95 = 205.798$ capi ammessi a prelievo nella stagione venatoria 2007/2008



Legge Regionale 13/2005 così come modificata dalla L.R. n. 24/2007

Indirizzi applicativi e adempimenti per l'utilizzo delle schede di monitoraggio quindicinale di cui all'art. 2 bis, c.1 - Stagione venatoria 2007/2008.

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

- 1) Le Amministrazioni Provinciali provvedono alla vidimazione delle schede di monitoraggio quindicinale per la rendicontazione dei prelievi in deroga, inserite nel tesserino venatorio.
- 2) Le Amministrazioni Provinciali si attrezzano a ricevere le schede relative ai tagliandi dei rendiconti quindicinali secondo le scadenze temporali fissate nelle medesime schede.
- 3) Le Amministrazioni Provinciali provvedono, entro i 2 giorni lavorativi successivi alle date di scadenza fissate per la riconsegna dei tagliandi relativi ai rendiconti quindicinali, a comunicare alla Regione Veneto-Unità di Progetto Caccia e Pesca (utilizzando il mezzo fax al n. 041/2795504) il numero totale dei prelievi in deroga rendicontati a livello provinciale suddivisi per specie.

CACCIATORI

- 1) I cacciatori interessati all'effettuazione dei prelievi in deroga (stagione venatoria 2007/2008) richiedono all'Amministrazione Provinciale competente, personalmente o per il tramite dell'Associazione venatoria di rappresentanza, la vidimazione delle schede di monitoraggio contenute nel tesserino venatorio, previo pagamento, se richiesto, dei diritti di segreteria.
- 2) Il cacciatore provvede, all'atto del ritiro del tesserino venatorio, alla verifica della correttezza dei dati riportati nelle 7 schede di monitoraggio, con particolare riferimento ai dati anagrafici e al numero del tesserino venatorio regionale.
- 3) I capi abbattuti appartenenti alle specie oggetto di prelievo in deroga devono essere segnati giornalmente sul tesserino venatorio regionale in conformità alle disposizioni vigenti, mentre i dati riassuntivi devono essere trascritti sui rispettivi tagliandi con cadenza quindicinale secondo le date indicate sui medesimi.
- 4) Il cacciatore, entro i termini previsti nella scheda di monitoraggio, provvede alla compilazione dei tagliandi relativi ai rendiconti quindicinali nonché provvede, direttamente o avvalendosi delle Associazioni venatorie di rappresentanza, alla trasmissione dei tagliandi medesimi all'Amministrazione Provinciale che ha rilasciato la scheda.
- 5) Il/i tagliando/i dei rendiconti quindicinali che non riporti/riportino alcun valore di abbattimento per ognuna delle specie ammesse a prelievo venatorio può/possono essere riconsegnato/i all'atto della presentazione del 1° successivo tagliando che riporti almeno un abbattimento.



REGIONE VENETO

- 1) La Regione Veneto, sulla base dei dati di monitoraggio calcolati a livello aggregato dalle Province, provvede, per il tramite della competente Struttura regionale - Unità di Progetto Caccia e Pesca, all'immediato calcolo dei prelievi su base regionale dandone contestuale rendiconto:
 - a. alla Presidenza della Giunta Regionale per il tramite del competente Assessorato regionale al fine dell'eventuale emanazione di provvedimenti limitativi o di sospensione ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 13 del 12 agosto 2005 così come modificato dalla L.R. n. 24/2007;
 - b. alle Province per gli adempimenti di competenza.